

Come si calcola il valore delle partecipazioni in società non quotate e dei titoli non quotati, da indicare nel Quadro EO (codice 2)?

L'art. 16 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 346/90, indica le modalità per il calcolo del valore delle quote e delle partecipazioni di società non quotate.

In particolare:

1) nel caso sia presente un bilancio o un inventario, il valore della quota deve essere individuato nel valore proporzionalmente corrispondente a quello del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti rispetto alla data di apertura della successione ed escludendo l'avviamento

2) nel caso non vi sia un bilancio o un inventario, il valore della quota corrisponde, in proporzione, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività ed escludendo i beni che non scontano imposta di successione, escludendo l'avviamento.

Cassazione Sentenza n.2773/2009 (5.02.2009)
QUOTE SOCIETA' IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA E SUCCESSIONE
La Corte di Cassazione ha precisato che, relativamente alla successione di quote di
società in contabilità semplificata, il valore imponibile, non potendo risultare da un bilancio,
deve essere determinato in proporzione al valore dei beni e dei diritti posseduti dalla
stessa società, al netto delle passività

Nota: l'esclusione dell'avviamento è stata espressamente sancita con l'inserimento del comma 1-bis nell'art. 8 del D. Lgs. 346/90 (comma inserito dalla Legge del 27/12/2006 n. 296, articolo 1)

Nel quadro EG si dovrà allegare la copia dell'ultimo bilancio o inventario, ovvero il prospetto attestante le attività e le passività dell'azienda dal quale risulti il patrimonio netto alla data di apertura della successione.